



Unione Nazionale Autoscuole Studi di Consulenza Automobilistica
Piazza G. Marconi, 25 - 00144 Roma-Eur
Numero Verde 800.016374

DA FONTE ACI

SCHEDA TECNICO - INFORMATIVA PROT. N. DSD/0012456 DEL 13/07/2006 - CHIARIMENTI D.L. N. 223/2006. NUOVE MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE DEGLI ATTI DI ALIENAZIONE E COSTITUZIONE DI DIRITTI DI GARANZIA DI BENI MOBILI REGISTRATI.

ACI

*Direzione Centrale
Servizi Delegati*

SCHEDA TECNICO - INFORMATIVA a cura dell'Ufficio Normativa e Contratti

PROT. N. DSD/0012456 del 13/7/2006
N. PROG 50 /2006/DSD

OGGETTO: Chiarimenti D.L. n. 223/2006. Nuove modalità di autenticazione degli atti di alienazione e costituzione di diritti di garanzia di beni mobili registrati.

Il 4/7/2006 è entrato in vigore il D.L. n. 223/2006 che ha introdotto nuove modalità di autentica degli atti di alienazione e costituzione di diritti di garanzia aventi ad oggetto beni mobili registrati e rimorchi.

A seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute dagli Uffici Provinciali nel corso dei primi giorni di applicazione della nuova normativa, si ritiene necessario fornire alcune precisazioni.

MODALITA' DI AUTENTICA: si precisa che, in sede di autentica, la cui valenza è limitata all'attestazione dell'identità del sottoscrittore, non dovrà essere effettuata alcuna valutazione del contenuto dell'atto se non quella di verificare, appunto, l'identità del sottoscrittore attraverso il documento di identità /riconoscimento, indipendentemente dalla qualità dello stesso (es. coniuge in comunione di beni, soggetto interdetto ecc.).

DATA DELL'AUTENTICA: costituisce elemento essenziale dell'autentica l'indicazione da parte del soggetto autenticante della data di sottoscrizione del venditore, ai fini della decorrenza dei termini di presentazione della formalità e quindi dell'applicazione delle eventuali sanzioni in caso di presentazione tardiva della formalità al PRA.

DOCUMENTO DI IDENTITA'/RICONOSCIMENTO: il documento di identità/riconoscimento esibito dalla parte venditrice dovrà essere in corso di validità. Non è ammissibile la dichiarazione della parte di invarianza dei dati a fronte di un documento scaduto.

CITTADINO STRANIERO (comunitario o extra comunitario): se il venditore è cittadino straniero è necessaria l'esibizione, in fase di autentica, del documento di identità in corso di validità (anche passaporto) e non dovrà essere esibito il permesso di soggiorno. Potrà essere esibito, come documento di identità, anche la carta di soggiorno (documento valido per l'identificazione per non oltre 5 anni dalla data di rilascio).

PERSONA GIURIDICA : se il venditore è una persona giuridica, l'Ufficio Provinciale dovrà verificare la qualità di rappresentante legale del soggetto che sottoscrive l'atto, effettuando un riscontro con apposita documentazione (Statuto e delibera societaria oppure visura Camera Commercio oppure dichiarazione sostitutiva). Nel corpo dell'autentica dovrà essere specificata la qualità di legale rappresentante della Società venditrice della quale dovranno essere riportati i dati identificativi (denominazione sociale, sede).

PROCURATORE GENERALE: qualora il firmatario agisca in qualità di procuratore generale del

venditore del veicolo occorrerà acquisire la fotocopia della procura.

PROCURATORE SPECIALE : qualora il firmatario dell'atto agisca in qualità di procuratore speciale del venditore del singolo veicolo, dovrà essere acquisita agli atti la procura speciale in originale. Nello spazio relativo all'autentica sul CDP (riquadro "T") dovrà essere indicato che il soggetto agisce in qualità di procuratore speciale del venditore di cui dovranno essere riportati i dati identificativi nel corpo dell'autentica stessa.

Qualora la procura sia riferita a un numero indefinito di veicoli, l'Ufficio Provinciale acquisisce l'originale in occasione della prima autentica effettuata. Nelle successive autentiche occorrerà allegare copia della procura e indicare nel corpo stesso dell'autentica il numero di repertorio e la data della prima autentica alla quale è stata allegata la procura in originale.

TRASCRIZIONI AL PRA: si precisa che è possibile effettuare autentiche non contestualmente alla trascrizione al PRA, prescindendo dalla documentazione che dovrà essere presentata a corredo della formalità. La valutazione della documentazione dovrà essere effettuata esclusivamente in sede di convalida della formalità (che andrà respinta qualora non presentasse i requisiti previsti).

ATTI DI VENDITA NON REDATTI SU CDP: è sufficiente la firma del solo venditore qualora l'atto abbia ad oggetto un veicolo provvisto di foglio complementare o relativo ad un trasferimento ex art. 2688 c.c.; si conferma la necessità della sottoscrizione sia del venditore che dell'acquirente in tutti gli altri casi in cui l'atto venga formato a parte allegando il CDP.

VENDITA DA SOGGETTO PROPRIETARIO MA NON INTESTATARIO: in caso di vendita da proprietario non intestatario al PRA (art. 2688 c.c.), l'Ufficio Provinciale dovrà esclusivamente accertare l'identità del sottoscrittore e verificare che nell'atto il venditore si sia dichiarato proprietario non intestatario al PRA del veicolo.

VENDITA CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO: l'atto di vendita con patto di riservato dominio rientra tra gli atti che possono beneficiare delle modalità di autentica previste all'art. 7 DL n. 223/2006.

VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE: In caso di vendita di veicoli in cui la Società intestataria del veicolo abbia variato la denominazione o la ragione sociale (Fiat Auto SpA già Fiat SpA, Avis SpA già Avis Srl), è possibile citare tali variazione nell'autentica solo se effettuata presso il notaio.

Pertanto, qualora l'atto di vendita venga autenticato secondo le modalità previste dall'art. 7 D.L. n. 223/2006 sarà necessario effettuare presso il PRA la formalità di rettifica della denominazione/ragione sociale prima di procedere alla trascrizione del trasferimento di proprietà.

CASISTICHE PARTICOLARI: in caso di titolari dello STA procuratori in nome e per conto di venditori concessionari di veicoli, l'attività di autentica non può essere svolta dallo stesso soggetto che firma gli atti, non è dunque possibile auto-autenticarsi. Viceversa, è possibile autenticare la firma e identificare un qualsiasi soggetto anche se operante nel proprio ambito lavorativo (ad es. un socio titolare di uno STA può autenticare l'atto di un altro socio; così come può autenticare l'atto di un familiare).

Naturalmente, in alternativa, il concessionario di veicoli può attribuire la procura a vendere ad un altro soggetto che non effettua autentiche su tali atti.

ESCLUSIONI : non rientrano nell'applicazione dell'art 7 , gli atti relativi a prime iscrizioni di veicoli poiché, come si evince dal testo normativo, l'autentica può essere effettuata solo per i trasferimenti di proprietà.

Per i veicoli nuovi o usati, iscritti per la prima volta al PRA e rientranti nell'ambito di applicazione dello STA, continuerà ad essere presentata l'istanza dell'acquirente in alternativa all'atto con firma autenticata dal notaio.

Per i veicoli radiati dal PRA e riscritti successivamente l'atto di vendita dovrà essere autenticato dal notaio.